

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1964

#### Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile

ONOREVOLI SENATORI. — L'annesso disegno di legge si propone di introdurre un più perequato equilibrio nell'assetto delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, da un lato con una lieve maggiorazione delle aliquote proprie dei redditi di capitale e dei più elevati tra i redditi misti, e dall'altro accentuando la graduazione delle aliquote dei redditi di lavoro. Va premesso e sottolineato che — per tutti i redditi, ad eccezione di quelli di capitale, la cui aliquota è proporzionale — nessun aggravio viene proposto per i redditi di dimensioni minori ed anche medie.

Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie A e B furono modificate con la legge 18 aprile 1962, numero 206, con la quale fu elevata dal 23 al 26 per cento l'aliquota della categoria A e furono introdotte aliquote discriminate per la categoria B in relazione all'ammontare dei redditi.

Nell'intento di assicurare una migliore distribuzione dell'onere tributario in relazione alla natura (redditi di Cat. A) o all'entità (redditi di Cat. B) della ricchezza imponibile, il provvedimento prevede l'aumento dal 26 al 27 per cento dell'aliquota di categoria A e dal 24 al 25 per cento per la parte di reddito di categoria B eccedente lire 100 milioni.

Il provvedimento prevede inoltre la modifica delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro, in analogia a quanto avvenuto per i redditi delle categorie A e B con le leggi 27 maggio 1959, numero 357, e 18 aprile 1962, n. 206.

Occorre tener presente che dal 1948 le aliquote relative ai redditi della categoria C/2 (decreto legislativo 1° aprile 1948, numero 300) sono rimaste immutate, mentre quella relativa ai redditi classificati in categoria C/1, già fissata nella misura unica del 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1947 (decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892), ha subito una notevole riduzione con l'applicazione dal 1° luglio 1952 (legge 21 maggio 1952, n. 477) delle stesse aliquote stabilite per i redditi di categoria C/2.

Tale circostanza e l'espansione verificatasi nel frattempo nei redditi sia del lavoro autonomo che del lavoro subordinato giustificano — anche in relazione allo scaglionamento dei redditi di categoria B — l'introduzione delle proposte aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte di reddito imponibile superiore rispettivamente a lire 4.000.000, a lire 10.000.000 e a lire 20.000.000, fermo restando l'attuale trattamento per i redditi minori.

È di tutta evidenza che il provvedimento, inteso a colpire con le maggiori aliquote

te i redditi superiori a lire 354.000 mensili (al lordo della quota esente di lire 20.000), lascia del tutto indenne la maggior parte dei dipendenti, ai quali del resto si applicano le disposizioni della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, portante esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi di lavoro subordinato e le pensioni che — soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari — non superano lire 300.000 e per le indennità di anzianità e previdenza il cui importo non sia superiore ad 1 milione di lire.

In base alla proposta variazione delle aliquote, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C/1 e C/2 verrebbe applicata a scaglioni con le seguenti aliquote erariali:

#### *Redditi di categoria C/1*

L. 240.000 - quota esente

4 per cento sulle prime lire 720.000 imponibili (al netto cioè della quota esente di lire 240.000);

8 per cento sulle successive lire 3.280.000 imponibili (cioè sulla parte di imponibile che supera lire 720.000 fino a lire 4.000.000);

10 per cento sulle successive lire 6 milioni imponibili (cioè sulla parte di imponibile che supera lire 4.000.000 fino a lire 10.000.000);

12 per cento sulle successive lire 10 milioni imponibili (cioè sulla parte di imponibile che supera lire 10.000.000 fino a lire 20.000.000);

15 per cento sulla parte di imponibile che supera lire 20.000.000.

#### *Redditi di categoria C/2*

Compete lo stesso trattamento dei redditi di categoria C/1 con la sola eccezione che rimangono esenti dal tributo quei redditi che — soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari — non superano il minimo di imponibilità di lire 300.000 ragguagliate ad anno.

#### *Indennità di anzianità e previdenza*

Esenzione dalla tassazione delle indennità di anzianità e previdenza il cui importo non sia superiore ad 1 milione di lire.

Qualora l'ammontare di tali indennità superi il predetto limite di imponibilità soggiace alla seguente tassazione:

lire 40.000 - esenti per ogni anno di servizio prestato;

4 per cento sulle prime lire 60.000 imponibili (al netto cioè della predetta quota esente di lire 40.000) per ogni anno di servizio prestato;

8 per cento sulle successive lire 274.000 imponibili (cioè sulla parte di imponibile che supera lire 60.000 fino a lire 334.000) per ogni anno di servizio prestato;

10 per cento sulle successive lire 500.000 imponibili (cioè sulla parte d'imponibile che supera lire 334.000 fino a lire 834.000) per ogni anno di servizio prestato;

12 per cento sulle successive lire 834.000 imponibili (cioè sulla parte d'imponibile che supera lire 834.000 fino a lire 1.668.000) per ogni anno di servizio prestato;

15 per cento sulla parte d'imponibile che supera lire 1.668.000 per ogni anno di servizio prestato.

Tale trattamento discende dalla modifica apportata con l'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2, con la modifica all'articolo 126 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, introduce le nuove aliquote per tutti i compensi e gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato sia ai propri dipendenti che a persone estranee. In tal modo rimane implicitamente modificata l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 30 della legge 8 aprile 1952, n. 212, trasfusa nell'anzidetto articolo 126 del citato testo unico del 1958.

L'articolo 3 provvede al necessario collegamento delle nuove disposizioni con quelle contenute nell'articolo 90 del testo unico.

L'articolo 4, infine, stabilisce al 1° gennaio 1965 la decorrenza delle norme contenute nel disegno di legge, dettando apposite disposizioni per quanto riguarda i soggetti tassabili in base al bilancio.

Il presumibile maggior gettito derivante dall'applicazione delle nuove aliquote può calcolarsi intorno ai 20 miliardi annui.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* è elevata dal 26 al 27 per cento.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* è elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *C/1* e *C/2* è elevata:

1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;

2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;

3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento.

Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria *C/2* le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334 mila per ogni anno di servizio prestato.

**Art. 2.**

Nell'articolo 126, primo comma, lettera *b*) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la frase « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione » è sostituita dalla seguente: « con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare eccedente lire 960.000 fino a lire 4.240.000 ragguagliate ad anno in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.240.000, 10.240.000 e 20.240.000 ».

#### Art. 3.

L'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con leggi 27 maggio 1959, n. 357; 18 aprile 1962, n. 206 e 4 dicembre 1962, n. 1682, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo 1.

#### Art. 4.

Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964.